REGOLAMENTO DI GARANZIA DELLE MINORANZE CONSILIARI

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DELLE MINORANZE 6 dicembre 2018 - atto d'intesa del Presidente del Consiglio

Regolamento di garanzia delle minoranze consiliari

INDICE

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Composizione delle minoranze
- Art. 3 Assemblea delle minoranze
- Art. 4 Composizione dell'assemblea delle minoranze
- Art. 5 Procedura di elezione del garante delle minoranze
- Art. 6 Funzioni del garante delle minoranze
- Art. 7 Quorum strutturale dell'assemblea delle minoranze
- Art. 8 Quorum funzionale dell'assemblea delle minoranze
- Art. 9 Decadenza dall'assemblea delle minoranze
- Art. 10 Durata dell'assemblea delle minoranze
- Art. 11 Convocazione dell'assemblea delle minoranze
- Art. 12 Rinvio
- Art. 13 Modifiche al regolamento

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DELLE MINORANZE 6 dicembre 2018 - atto d'intesa del Presidente del Consiglio

Regolamento di garanzia delle minoranze consiliari

(non pubblicata)

Art. 1 Finalità

1. Il regolamento di garanzia delle minoranze consiliari, adottato in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 139 del regolamento interno del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, disciplina - per la XVI legislatura provinciale - i rapporti intercorrenti tra i gruppi che compongono le minoranze consiliari, con particolare riguardo alle designazioni dei propri rappresentanti in enti, comitati, società ed organismi previsti da leggi o regolamenti.

Art. 2 Composizione delle minoranze

- 1. Ai fini di questo regolamento, compongono le minoranze consiliari i consiglieri che:
- a) siano stati eletti in liste non collegate al Presidente della Provincia eletto o siano i candidati presidenti di quelle liste, non eletti in tale carica e proclamati consiglieri;
- b) in sede di elezione del Presidente della Provincia da parte del Consiglio provinciale, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (legge elettorale provinciale 2003), non abbiano espresso voto favorevole;
- c) in sede di approvazione in aula del bilancio annuale di previsione della Provincia autonoma di Trento o del relativo assestamento dichiarino voto contrario o di astensione.
- 2. I consiglieri di minoranza ai sensi del comma 1 devono dichiarare la loro appartenenza alle minoranze consiliari.

Art. 3 Assemblea delle minoranze

1. Al fine di conseguire le finalità previste dall'articolo 1, le minoranze consiliari si riuniscono in assemblea delle minoranze, nel rispetto della disciplina prevista da questo regolamento.

Art. 4 Composizione dell'assemblea delle minoranze

- 1. L'assemblea delle minoranze è composta dai consiglieri provinciali appartenenti alle minoranze in base all'articolo 2 di questo regolamento, che dichiarino la loro appartenenza all'assemblea.
- 2. Nel corso della legislatura il garante comunica all'assemblea delle minoranze e al Presidente del Consiglio le eventuali variazioni della composizione.

Art. 5 Procedura di elezione del garante delle minoranze

- 1. L'assemblea delle minoranze elegge fra i propri componenti, con votazione per alzata di mano, un garante.
- 2. Per la validità dell'elezione è richiesta la presenza di almeno due terzi dei componenti l'assemblea.
 - 3. Il garante è eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'assemblea.
- 4. L'assemblea delle minoranze può togliere la fiducia al garante a maggioranza assoluta dei propri componenti. Per l'elezione del nuovo garante si applicano i commi 1, 2 e 3.
- 5. L'assemblea delle minoranze elegge fra i propri componenti con le modalità previste dai commi 1, 2 e 3 un consigliere sostituto del garante che sostituisce il garante in caso di assenza o impedimento.

Art. 6 Funzioni del garante delle minoranze

- 1. Il garante delle minoranze svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
- a) convocare e presiedere l'assemblea;
- b) rappresentare l'assemblea nei confronti del Presidente del Consiglio;
- c) mantenere i rapporti con i rappresentanti designati dalle minoranze nei vari organismi;
- d) garantire "un'equa distribuzione delle designazioni tra i singoli gruppi di minoranza", in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 139, comma 2, del regolamento interno;
- e) adempiere ad altri compiti previsti da questo regolamento o affidatigli dall'assemblea stessa.

Art. 7 Quorum strutturale dell'assemblea delle minoranze

- 1. L'assemblea delle minoranze è validamente costituita con la presenza dei due terzi dei componenti.
- 2. Salvo preventiva ed espressa dichiarazione contraria, i consiglieri presenti rappresentano i colleghi di gruppo assenti, che sono quindi conteggiati per la determinazione del quorum stabilito dal comma 1.

Art. 8 Quorum funzionale dell'assemblea delle minoranze

- 1. Le deliberazioni sono adottate, con votazione per alzata di mano, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti dell'assemblea.
- 2. In sede di deliberazione i consiglieri presenti rappresentano anche i propri colleghi di gruppo assenti, salvo espressa dichiarazione contraria, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, di questo regolamento.

Art. 9 Decadenza dall'assemblea delle minoranze

1. Decadono dall'assemblea delle minoranze i consiglieri che:

- a) ritirino la dichiarazione di appartenenza all'assemblea delle minoranze;
- b) dichiarino voto favorevole in sede di elezione del Presidente della Provincia da parte del Consiglio provinciale, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge elettorale provinciale 2003;
- c) dichiarino voto favorevole in sede di approvazione in aula del bilancio annuale di previsione della Provincia autonoma di Trento o del relativo assestamento.
- 2. Il garante comunica la decadenza, oltreché all'interessato, all'assemblea delle minoranze e al Presidente del Consiglio.

Art. 10 Durata dell'assemblea delle minoranze

- 1. Nel corso della legislatura l'assemblea delle minoranze viene rinnovata o modificata al verificarsi di una delle condizioni previste dall'articolo 2 di questo regolamento.
- 2. In caso di rinnovo dell'assemblea delle minoranze, i soggetti previsti dall'articolo 2, comma 1, sono convocati per la prima riunione dell'assemblea dal Presidente del Consiglio, che presiede l'adunanza sino all'elezione del garante previsto dall'articolo 5.

Art. 11 Convocazione dell'assemblea delle minoranze

- 1. Il garante delle minoranze convoca l'assemblea ogniqualvolta le minoranze siano chiamate ad esprimere designazioni, nonché in ogni caso lo ritenga opportuno. L'assemblea delle minoranze è convocata altresì quando lo richiedano almeno due dei consiglieri che la compongono.
- 2. L'avviso di convocazione con l'indicazione dell'ordine del giorno è diramato almeno cinque giorni prima della seduta. In caso di eccezionale urgenza, è facoltà del garante, sentiti i presidenti dei gruppi di minoranza, di convocare l'assemblea per iscritto o oralmente prescindendo dal termine previsto da questo comma.

Art. 12 *Rinvio*

1. Per quanto non previsto da questo regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo III, capo I, del regolamento interno del Consiglio della Provincia autonoma di Trento sul funzionamento delle commissioni permanenti.

Art. 13 Modifiche al regolamento

1. Le modifiche a questo regolamento sono assunte con la maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri che compongono le minoranze consiliari rappresentate nell'assemblea, nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 139, comma 2, del regolamento interno.